

N. R.G. 7335/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott. Vittorio Serra	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7335/2020** promossa da:

LUIGI GHEZA (C.F. GHZLGU61C21D434I), con il patrocinio dell'avv. PALERMO FRANCESCO CESARE, elettivamente domiciliato in CORSO GIACOMO MATTEOTTI 54 25100 BRESCIA presso il difensore avv. PALERMO FRANCESCO CESARE.

RENATO GHEZA (C.F. GHZRNT64T02D434H), con il patrocinio dell'avv. PALERMO FRANCESCO CESARE, elettivamente domiciliato in CORSO GIACOMO



MATTEOTTI 54 25100 BRESCIA presso il difensore avv. PALERMO FRANCESCO CESARE.

ATTORI

contro

IDRAQUA SRL (C.F. 01842270389), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI GROSSI ANNA, elettivamente domiciliato in VIALE GRAMSCI N. 7/A 41037 MIRANDOLA presso il difensore avv. MARTINELLI GROSSI ANNA.

MASSIMO PASSERINI (C.F. PSSMSM65E07D548Y), con il patrocinio dell'avv. MORSELLI EZIO, elettivamente domiciliato in VIA VIALE GRAMSCI 7/A MIRANDOLA presso il difensore avv. MORSELLI EZIO.

IURI CANTARINI (C.F. CNTRIU61M29D548C), con il patrocinio dell'avv. MORSELLI EZIO, elettivamente domiciliato in VIA VIALE GRAMSCI 7/A MIRANDOLA presso il difensore avv. MORSELLI EZIO.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da separati fogli allegati al verbale d'udienza del 13 aprile 2023.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ordinanza di incompetenza funzionale/per materia resa dal Tribunale di Ferrara in data 20-23 marzo 2020, Luigi Gheza e Renato Gheza, quali soci titolari di quota di partecipazione pari al 10% ciascuno del capitale sociale della società Idraqua s.r.l., con comparsa in riassunzione, ex art. 50 c.p.c., ritualmente e tempestivamente notificata, convenivano, innanzi all'intestato Tribunale, la società sopra menzionata, nonchè Iuri Cantarini e Massimo Passerini, in proprio, quali amministratori e soci titolari di quota di partecipazione pari al 40% ciascuno del capitale sociale di quest'ultima,

pagina 2 di 16



chiedendo che l'adita Autorità Giudiziaria accertasse e dichiarasse, testualmente, "la nullità e/o annullabilità e/o invalidità della delibera dell'assemblea ordinaria della società IDRAQUA SRL del 26.02.2019 in merito alle statuizioni relative alla determinazione dei compensi a favore degli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione, per i motivi esposti in narrativa, il tutto con ogni statuizione conseguente alla declaratoria di nullità, invalidità, inesistenza e/o annullamento della delibera assembleare".

In particolare, gli attori, premessa la falsità, ideologica e materiale, del verbale assembleare loro trasmesso, asserivano che l'Assemblea della società Idraqua s.r.l., con il determinante voto favorevole dei convenuti soci di maggioranza Iuri Cantarini e Massimo Passerini, in palese conflitto di interessi in quanto contemporaneamente componenti il C.d.A. della predetta società, con abuso di maggioranza ed in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, aveva deciso di attribuire agli amministratori, senza alcuna specifica motivazione, un compenso del tutto irragionevole e sproporzionato rispetto alle caratteristiche dimensionali della società e, inoltre, inadeguato rispetto alla demandata attività gestoria.

Con separate comparse di risposta, si costituivano in giudizio i convenuti Iuri Cantarini, Massimo Passerini e la società Idraqua s.r.l., eccependo, in via preliminare, quanto ai primi due, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'esperita azione di impugnazione di delibera assembleare, e, quanto alla società, la nullità, ex art. 163 n. 1 c.p.c., dell'atto di citazione per errata indicazione del Giudice adito.

Nel merito, i convenuti contestavano la fondatezza delle allegazioni e deduzioni svolte dagli attori, assumendo la piena legittimità, ragionevolezza e adeguatezza di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci, e, pertanto, concludevano chiedendo l'integrale reiezione della domanda ex adverso formulata.

Nel corso del giudizio, all'udienza di comparizione del 29 ottobre 2020, il Giudice, a norma dell'art. 182 c.p.c., interpellava il difensore degli attori in merito alla legittimazione passiva dei convenuti Passerini e Cantarini e, successivamente, assegnati i termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c., con ordinanza resa in data 14 aprile 2021,



dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla questione relativa alla nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., e, previa reiezione delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, disponeva c.t.u. diretta ad accertare se i compensi così come approvati e disposti con la delibera oggetto di impugnazione fossero, all'epoca, adeguati, congrui e compatibili rispetto alle precedenti deliberazioni in materia e, in ogni caso, alla situazione economico-finanziaria della società, al suo andamento e alle mansioni/compiti formalmente affidati agli amministratori.

Acquisita la relazione di c.t.u., il Giudice, con ordinanza resa in data 2 marzo 2022, previa reiezione dell'istanza avanzata dai convenuti Passerini e Cantarini, di supplemento di indagini peritali, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza del 13 aprile 2023, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) QUESTIONI PRELIMINARI.

Occorre anzitutto rilevare che la società convenuta, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, non ha espressamente reiterato l'eccezione di nullità della citazione, ex art. 163 n. 1 c.p.c., per erroneità/incertezza dell'indicazione del Giudice ex adverso adito.

Ad ogni modo, la questione in esame, oltre che non più coltivata, risulterebbe, comunque, infondata, trattandosi di vizio che, ove anche sussistente, risulta comunque sanato, ex art. 156 u.c. c.p.c., dalla rituale e tempestiva costituzione in giudizio della convenuta eccipiente innanzi a questo Tribunale, quale Giudice della riassunzione, e, quindi, dall'avvenuto conseguimento dello scopo dell'atto.

Sempre in via preliminare, va dichiarata, in accoglimento dell'eccezione sollevata dai



convenuti Passerini e Cantarini, la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimi in relazione alla (unica) domanda formulata dagli attori in citazione, di nullità/annullabilità dell'impugnata delibera assembleare.

Infatti, rispetto ad una formale impugnazione di delibera assembleare, unico soggetto passivamente legittimato a stare in giudizio è la società che, attraverso il competente organo assembleare, ha assunto la determinazione oggetto di censura.

Va altresì dichiarata, sotto diversi profili, l'inammissibilità dell'ulteriore domanda proposta dagli attori in corso di causa, di ripetizione delle somme erogate, in modo asseritamente indebito, a favore dei convenuti Passerini e Cantarini, a titolo di compenso relativo alla loro carica di amministratori, in forza dell'impugnata delibera assembleare.

Infatti, va, in primo luogo, rilevato che la domanda in esame ("condanna alle restituzioni incombenti in capo ai convenuti Cantarini Iuri e Passerini Massimo per i compensi, medio tempore, indebitamente percepiti"), oggettivamente diversa, per petitum e causa petendi, rispetto a quella proposta in citazione, è stata formulata, per la prima volta, soltanto con la memoria di cui all'art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., quindi, tardivamente ed in aggiunta a quella (invalidità della delibera oggetto di impugnazione) originariamente avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, determinando, in tal modo, un non consentito ampliamento del thema decidendum.

Inoltre, la domanda de qua, ove qualificata giuridicamente in termini di azione di ripetizione di indebito, appare inammissibile anche per difetto di legittimazione attiva, trattandosi di pretesa creditoria/restitutoria che, semmai, avrebbe potuto essere fatta valere dalla società e non, invece, dai soci di minoranza che, in quanto tali, non sono titolari del relativo diritto di credito.

Infine, anche a volere conferire alla domanda in commento una qualificazione giuridica diversa (ad es. ex art. 2476 c.c.), essa, a prescindere da ogni considerazione di merito, risulta inammissibile, oltre che, come detto, per tardività, anche per inidoneità a costituire un c.d. "novum" necessitato dalle difese ed eccezioni svolte dai convenuti in comparsa di risposta, atteso che non è stato introdotto, in via di reconventio reconventionis, in sede di udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c., e, in ogni caso,



afferisce a questioni che, per loro natura e consequenzialità a quelle già ab initio dedotte, avrebbero potuto e dovuto essere poste dagli attori, ab origine, con l'atto introduttivo del presente giudizio.

- 2) **MERITO** : invalidità dell'impugnata delibera assembleare : conflitto di interessi; abuso di maggioranza; violazione doveri di correttezza e buona fede; inadeguatezza, irragionevolezza ed incongruità dei deliberati compensi.

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'impugnazione di delibera assembleare così come proposta dagli attori sia meritevole di accoglimento.

Ed invero, gli attori, come esposto in premessa, hanno censurato la delibera assembleare del 26 febbraio 2019 nella sola parte in cui sono stati riconosciuti, a favore degli amministratori dell'epoca, determinati compensi in relazione all'attività gestoria loro demandata.

In realtà, i soci impugnanti hanno anche allegato l'invalidità della predetta delibera per una asserita falsità ideologica e materiale del verbale assembleare loro trasmesso.

Tuttavia, le generiche e, in ogni caso, apodittiche allegazioni svolte dagli attori non spiegano in quali termini la denunciata falsità, rectius incompletezza o inesattezza del verbale de quo, avrebbe(ro) loro impedito l'accertamento del contenuto e degli effetti della deliberazione, inficiandone la sua validità, così come, invece, richiesto dal combinato disposto di cui agli artt. 2377 c. V n. 3 e 2479 ter c. IV c.c.

Detto questo e passando all'esame dei motivi di impugnazione più ampiamente allegati ed argomentati dagli attori, al riguardo, giova anzitutto osservare che la delibera per cui è causa, assunta con il voto favorevole dei soci di maggioranza, Passerini e Cantarini, e, con l'astensione dei soci di minoranza odierni attori, ha, per la prima volta, riconosciuto agli amministratori della società "un compenso massimo al lordo delle ritenute fiscali, da assegnare per l'anno 2019 (e per i successivi fino a nuova delibera) non superiore ad



euro 50.000,00 (cinquantamila/00), parametrato in funzione dell'utile lordo di esercizio ed anche in considerazione del raggiungimento degli obiettivi che il consiglio medesimo individuerà”.

Sulla scorta delle allegazioni e deduzioni svolte dagli attori, l'asserita invalidità della delibera, sia pur declinata sotto i plurimi e distinti profili sopra indicati, presuppone, in ogni caso, l'accertamento dell'inadeguatezza e/o incongruità dei compensi attribuiti agli amministratori.

Infatti, solo nel caso di positivo accertamento dell'irragionevolezza e/o incongruità di detti emolumenti, si potrebbero prospettare, almeno in astratto, tanto il dedotto conflitto di interessi in ragione dell'identità soggettiva tra i soci il cui voto favorevole ha reso possibile l'assunzione della delibera e gli amministratori che ne hanno tratto beneficio, (vizio, quest'ultimo, che, come noto, ai sensi dell'art. 2373 c.c., può costituire causa di invalidità soltanto quando si manifesti attraverso iniziative sociali e/o imprenditoriali dannose per il sodalizio), quanto l'asserito abuso di maggioranza finalizzato ad arrecare danno ai soci di minoranza esclusi o pretermessi, e in palese divergenza rispetto ai prioritari interessi sociali.

Secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste conflitto di interessi, che, come detto, può costituire motivo di impugnazione della delibera assembleare ai sensi degli artt. 2377 e 2373 c.c., solo in presenza di una situazione da valutarsi con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società (v. ad es. Cass. civ., Sez. I, 29/09/2020, n. 20625).

In particolare, ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi ai sensi del citato art. 2373 c.c., è, per ciò, essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell'attività sociale, la distribuzione dell'utile, l'alienabilità della propria

partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento.

Quanto all'abuso di maggioranza, secondo i principi generali enunciati dalla Suprema Corte e dai Giudici di merito, esso è configurabile solo allorquando l'esercizio del voto da parte della maggioranza avviene allo scopo di ledere l'interesse della minoranza e allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse del sodalizio, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei membri maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti a quelli di minoranza "uti singuli (v., da ultimo, ad es. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 30/01/2023, n. 2767; Tribunale Venezia, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 03/07/2023).

Orbene, nella fattispecie in esame, al fine di accertare la sussistenza del presupposto comune ai vizi di invalidità come sopra dedotti dagli attori (id est, l'inadeguatezza, irragionevolezza e incongruità dei compensi oggetti dell'impugnata delibera), è stata necessariamente disposta c.t.u. volta ad apprezzare la compatibilità di quanto deciso dalla maggioranza dei soci con la reale situazione economico-patrimoniale della società, la sua dimensione e operatività all'epoca dei fatti, nonché con la natura e contenuto della demandata attività gestoria.

Il nominato CTU, dopo aver cristallizzato in apposita tabella i dati desunti dai bilanci depositati al registro Imprese e prodotti dalle parti per gli anni dal 2012 al 2019 compatibilmente con la forma "super semplificata" della loro redazione, e, previa autorizzazione del Giudice, anche acquisito l'ulteriore documentazione messa a disposizione delle parti (bilanci in forma analitico/contabile della società IDRAQUA S.r.l. dal 2012 al 2020), ha rilevato che, nell'anno 2019, erano stati erogati compensi agli amministratori Passerini e Cantarini per un costo indicato in bilancio di € 51.116,00, mentre, nell'anno 2020, erano stati corrisposti compensi ai medesimi amministratori per un costo indicato in bilancio di € 51.213,76, evidenziando altresì che, come indicato a



verbale di Assemblea del 26 febbraio 2019, era stato stabilito che “....tale compenso sarà parametrato in funzione dell’utile lordo di esercizio ed anche in considerazione del raggiungimento degli obiettivi che il Consiglio medesimo individuerà”.

Successivamente, il CTU, come poi ratificato dal Giudice, ha acquisito ulteriore documentazione contabile messa a disposizione dalle stesse parti senza alcuna riserva, e, in particolare : - per gli anni 2020 - 2019 e 2018, Movimentazione e relative fatture e/o documenti giustificativi per i conti: • 57.11.01 Spese Manutenzione Impianti e macchinari propri (2020: € 93.740,00; 2019 € 19.068,00; 2018 € 2.700,00) • 61.01.03 Consulenze Tecniche: (2020 € 1.375,00; 2019 € 1.600,00; 2018 € 9.360,00) • 61.01.11 Consulenze / prestazioni diverse: (2020 € 2.700,00; 2019 € 2.550,00; 2018 € 2.950,00) - per gli anni 2017 e 2016, Movimentazione e relative fatture e/o documenti giustificativi per i conti: • 57.11.03 Spese Manutenzione attrezzature proprie (conto 57.11.01. dal 2018) • 61.01.03 Consulenze Tecniche • 61.01.11 Consulenze / prestazioni diverse.

Inoltre, avvalendosi di un ausiliario tecnico esperto in materia di “lavoro”, il CTU, sempre previa autorizzazione del Giudice, ha operato una stima del costo che l’azienda avrebbe sostenuto annualmente ove l’attività, asseritamente svolta dagli amministratori e/o che sarebbe stata accertata in corso delle operazioni di consulenza tecnica, fosse stata delegata a lavoratori dipendenti.

L’Ausiliario del Giudice, poi, prendendo spunto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’1 marzo 2019, ha descritto le attività demandate ai componenti il C.d.A. e, in particolare, le “attività ordinarie e straordinarie necessarie al buon funzionamento della Centrale Idroelettrica di Marengo” : Contabilità ordinaria e gestione dei rapporti con Enti pubblici, privati e Fornitori esterni; 2. Gestione operativa della centrale in orari diurni, notturni, festivi e prefestivi per l’adattamento delle condizioni idrauliche imposte dal Consorzio del Mincio e dell’Aipo (Agenzia Interregionale Fiume Po); 3. Gestione delle emergenze di Centrale; 4. Reperibilità necessaria 24 giorni su 24 e 7 giorni su 7; 5. Trasferte settimanali di supervisione, controllo e interventi operativi sulla centrale di tipo tecnico, per le quali vengono richieste competenze ingegneristiche, specialistiche, che riguardano le aree elettriche, elettroniche, meccaniche ed idrauliche; 6. Attività Straordinaria: gestione contenziosi

legali nei confronti della ditta Esea 2g SRL, del Consorzio del Mincio e dei Sigg. Gheza Renato e Gheza Luigi; 7. Attività Straordinaria: Supervisione progettuale e costruttiva dei ripristini delle turbine danneggiate.

Ha, quindi, operato la valutazione della congruità dei compensi concretamente erogati agli amministratori in ragione della dimensione della società come evincibile dai bilanci redatti in forma semplificata, riscontrando come “dall’esame dei bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2020 e 31.12.2019, risulti che il compenso per gli amministratori corrisposto ammonta ad € 49.244,00 (oltre €1.969,76 di contributi) per l’esercizio 2020 e in € 49.150,00 (oltre €1.966,00 di contributi) per l’esercizio 2019.

Ha, quindi, correttamente, evidenziato come il costo sostenuto, a tale titolo, dalla società, sia pur di poco, avesse comunque ecceduto il limite di Euro 50.000,00 posto dalla delibera in commento e altresì come l’emolumento fosse stato così erogato senza, però, alcuna specificazione del relativo criterio di determinazione che, in base alla predetta delibera, avrebbe dovuto essere rappresentato dall’utile lordo di esercizio, tenendo anche conto del raggiungimento degli obiettivi che il C.d.A. avrebbe dovuto individuare.

E’ stato poi sottolineato come il compenso deliberato e, concretamente, percepito dagli amministratori Passerini e Cantarini (come detto, con il loro determinante voto espresso in Assemblea), fosse rimasto sostanzialmente invariato per gli esercizi 2019 e 2020, nonostante la riduzione del risultato pre-imposte da bilancio da Euro 118.910,00 (2019) ad Euro 45.410,00 (2020).

Già da questo primo rilievo peritale emerge come non vi sia stata alcuna “parametrizzazione e/o riparametrizzazione del compenso” per cui è causa contrariamente a quanto previsto nella delibera del 26/02/2019.

Quanto alla congruità del deliberato compenso, il CTU, dopo aver precisato l’oggetto



sociale di Idraqua s.r.l. (produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica generata dall'impianto idroelettrico sito nel comune di Goito), ha analizzato l'andamento economico della società, rilevando come questa avesse generato mediamente ricavi di vendita per Euro 216.405,00, soprattutto per effetto dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2020, pari ad Euro 261.586,00, e sostenuto costi per servizi affidati a terzi, mediamente, per circa Euro 50.700,00 all'anno e per canoni di leasing dell'impianto, pari a circa Euro 75.000,00 per anno.

A fronte dei dati sopra riportati, il CTU ha, quindi, calcolato che l'onere economico sostenuto dalla società a titolo di "remunerazione amministratori", che, come detto, è risultato leggermente superiore a quello deliberato (Euro 49.244,00 oltre €1.969,76 di contributi per l'esercizio 2020 ed Euro 49.150,00 più Euro 1.966,00 per l'esercizio 2019), ha costituito, rispetto al valore della produzione, il 16,9% (21,4% rispetto ai ricavi) e il 15,9% (19,6% rispetto ai ricavi), e, conseguentemente, sulla base degli elementi disponibili, ha provveduto a calcolare il risultato economico "normalizzato/rettificato" delle voci di costo non ricorrenti per gli esercizi 2019 e 2020.

All'esito delle predette operazioni di normalizzazione, i cui risultati sono stati analiticamente riportati in apposito prospetto (v. pagg. 19-22 c.t.u.), il CTU ha, dunque, rilevato come "in termini economici", in assenza di costi non ricorrenti, l'onere per compenso amministratori, ancorchè sostenibile, non è congruo "perché riduce di oltre un terzo il risultato operativo della società" e, in termini finanziari, incongruo "rispetto alla capacità di generare cassa, perché mette a rischio la capacità della società Idraqua s.r.l. di fare fronte a spese impreviste, quali interventi di manutenzione straordinarie, sottolineando altresì come, in tale contesto, la distribuzione degli utili, ipotizzati in valori compresi tra Euro 40.000,00 ed Euro 50.000,00, "potrebbe risultare non sostenibile finanziariamente, come è stato per l'esercizio 2020 chiuso con un flusso di cassa netto negativo, con evidente danno economico per i soci di minoranza".

Oltre che sotto i profili in precedenza esaminati, la congruità dei compensi per amministratori deliberati dall'Assemblea di Idraqua s.r.l. è stata valutata operando anche un confronto ("benchmark") con società ad essa equiparabili per attività svolta e



fatturato.

In particolare, il CTU ha correttamente selezionato alcune società che svolgono attività di gestione di impianti idroelettrici, inclusa la produzione, commercializzazione e distribuzione dell'energia elettrica, (Codice ATECO 3511 Produzione di Energia Elettrica), aventi fatturato inferiore ad Euro 2 milioni, con concessioni relative ad impianti situati nel Centro e Nord Italia, come da relativo prospetto di cui a pag. 23 della relazione in atti, giungendo alla conclusione che “il compenso amministratori deliberato da IDRAQUA S.r.l., compreso tra Euro 7.721 ed Euro 10.072, risulta più elevato rispetto alle società comparabili selezionate, per le quali il valore medio dei compensi è di poco superiore ad Euro 6.833,00 (Euro 13.667,00 considerando solo le società che riconoscono un compenso agli amministratori), soprattutto se rapportato con il valore della produzione: 16,95% per IDRAQUA S.r.l. (19,57% rispetto al valore normalizzato), contro una media dell'1,57% del campione selezionato (3,14% considerando solo le società che riconoscono un compenso agli amministratori).

Infine, è stata valutata la congruità del compenso rispetto alle mansioni demandate agli amministratori.

Per rispondere al relativo quesito peritale, il CTU ha individuato “il costo figurativo di uno o più soggetti esterni che dovessero svolgere le attività di competenza degli amministratori”, tenendo comunque conto delle singole attività indicate nel sopra richiamato verbale del C.d.A. dell'01.03.2019, della natura dell'attività imprenditoriale, del modello di business adottato e dei documenti prodotti dalle parti.

Dopo aver distinto le attività pre e post avvio imprenditoriale e posto in debito rilievo come l'avvio di una centrale idroelettrica avesse richiesto una impegnativa attività di supervisione durante la fase di progettazione ed installazione, ha rilevato che, nella fase successiva, le attività sono limitate all'ordinaria amministrazione e ad interventi di natura straordinaria.

Ha, poi, rimarcato come dai bilanci e dai verbali a disposizione emergesse che, negli anni dal 2015 al 2018, non erano stati deliberati compensi a favore degli amministratori



benchè questi avessero svolto le medesime mansioni espletate (e remunerate) nel successivo biennio.

Nell'esaminare nel dettaglio le attività amministrative, il CTU ha precisato che il Rag. Paolo D'Orazio, professionista di IDRAQUA S.r.l., negli esercizi dal 2016 al 2020, aveva emesso fatture con regolare cadenza quadrimestrale per attività di "assistenza e tenuta contabilità con liquidazione IVA telematica" per un importo compreso tra € 2.100,00 ed € 2.700,00 / anno e che, conseguentemente, in assenza del contratto di servizio e sulla base degli importi fatturati, della descrizione delle attività svolte e del complessivo volume di affari di IDRAQUA S.r.l., le (residue) attività amministrative/gestorie svolte dai componenti il C.d.A. siano state, in concreto, "limitate".

Per quel che concerne, invece, gli interventi operativi, il CTU ha riscontrato che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati svolti dalla società Tec S.r.l. negli anni 2018-2020 e, in precedenza, dalla società Esea 2G S.r.l.; su richiesta degli amministratori e relativa sovrintendenza, riconoscendone la relativa competenza nelle mansioni proprie degli amministratori da tenere, quindi, in considerazione nella quantificazione del tempo mediamente impiegato nell'interesse della società.

Quanto al procedimento con Esea 2G S.r.l. menzionato dalla società convenuta, definito con Lodo Arbitrale del 19/09/2018, il Cantarini, per le attività di CTP, ha emesso due fatture nei confronti di IDRAQUA S.r.l. in data 18.12.2018 ed in data 11.03.2019 (di competenza 2018), per un importo complessivo di € 9.360,00.

Tuttavia, come giustamente affermato dal CTU, trattandosi di attività professionale, oggetto di fatturazione in via autonoma, essa non può essere ricompresa tra quelle istituzionalmente affidate agli amministratori.

Il CTU, quindi, dopo aver stimato l'impegno richiesto agli amministratori in complessive 16 ore settimanali, quantificato, tramite ausiliario, l'onere annuo per la gestione della centrale in base a quanto previsto dal contratto nazionale (CCNL) delle aziende Elettriche (Euro 15.975,36 per l'esercizio 2019 e Euro 16.259,32 per l'esercizio 2020), e sommata l'indennità di reperibilità (stimata in Euro 7.731,00), ha determinato



in complessivi € 24.000,00 (arrotondato per eccesso) il compenso congruo per gli amministratori della società IDRAQUA S.r.l.

All'esito di indagini e analisi approfondite e complete, condotte con estremo scrupolo, nel pieno contraddittorio tecnico con i consulenti delle parti e fornendo ampia ed esaustiva risposta alle osservazioni svolte da quest'ultimi, il CTU, con motivate argomentazioni, coerenti alle emergenze istruttorie, conformi ai quesiti sottopostigli ed immuni da apparenti contraddizioni di natura tecnica e logica, e, per ciò, pienamente condivise dal Collegio, ha, quindi, concluso osservando che i compensi amministratori, così come attribuiti con la delibera oggetto di impugnazione per gli esercizi 2019 e 2020, ed ivi quantificati in complessivi Euro 50.000,00, risultano, rispetto : 1) alle precedenti deliberazioni in materia, **non adeguati, non congrui e non compatibili** alle direttive date dall'assemblea il 26.02.2019, in quanto non sono stati indicati né gli obiettivi che avrebbero dovuto essere individuati dal C.d.A., né i criteri di quantificazione di tali compensi in funzione del risultato pre-imposte dell'esercizio; 2) alla situazione economica della società e al suo andamento, **non adeguati, non congrui e non compatibili**, in quanto il costo di Euro 50.000,00, benchè sostenibile rispetto al risultato economico normalizzato, è invece sproporzionato sia rispetto al valore della produzione (19,6%), sia rispetto al risultato operativo netto (57,0%); 3) alla situazione finanziaria della società e al suo andamento, **non adeguati, non congrui e non compatibili**, perché mettono a rischio la capacità di IDRAQUA S.r.l. di fare fronte a spese impreviste, quali, ad esempio, interventi di manutenzione straordinarie, dovendosi, sul punto, anche osservare che, in tale contesto, la distribuzione degli utili, ipotizzato un valore tra Euro 40.000,00 ed Euro 50.000,00 in linea con gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2020, potrebbe risultare non sostenibile finanziariamente, come è stato per l'esercizio 2020 chiuso con un flusso di cassa netto negativo, e che la mancata distribuzione dei dividendi determinerebbe un evidente danno economico per i soci di minoranza; 4) alle mansioni/compiti formalmente affidati agli amministratori, **non adeguati, non congrui e non compatibili**, atteso che, sulla base delle informazioni disponibili, acquisite ed analizzate e della natura delle attività svolte da IDRAQUA S.r.l., l'impegno deve essere stimato in non oltre 16 ore settimanali complessive per entrambi gli amministratori,



corrispondente ad un onere annuale complessivo di Euro 24.000,00, inclusa l'indennità di reperibilità, così come esposto nella relazione dell'ausiliario del C.T.U., Dott. Andrea Monti, con specifico riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale delle aziende elettriche applicabile per gli anni 2019 e 2020 (CCNL); 5) al trattamento economico riservato agli amministratori da società omogenee, **non adeguati e non congrui**, dovendosi stimare, anche in base ai parametri di incidenza su VdP ed EBIT desunti dal campione di soggetti selezionato, ai valori del Conto Economico normalizzato di IDRAQUA S.r.l., il compenso amministratori, per gli anni 2019 e 2020, in un valore compreso tra Euro 7.721,00 ed Euro 10.072,00.

Ne consegue che l'inadeguatezza, l'incongruità e l'incompatibilità così come riscontrate dal CTU sotto tutti i diversi profili attentamente esaminati, sono, per natura, entità e conseguenze, di per sé sufficienti ad integrare gli estremi, quantomeno, del denunciato conflitto di interessi, avendo l'Assemblea, con il voto decisivo e determinante dei soci di maggioranza, attribuito a quest'ultimi, nella contemporanea veste di amministratori, emolumenti non dovuti nei termini deliberati, privi di ragionevolezza, incongrui, e, quindi, illegittimi e concretamente pregiudizievoli per la società il cui patrimonio ha, così, subito una diminuzione di pari importo.

Pertanto, alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono, deve dichiararsi l'invalidità, in parte qua, della delibera assembleare oggetto di impugnazione.

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, in ragione dell'esito delle domande come formulate, la società convenuta deve essere condannata, come da dispositivo, al loro rimborso in favore degli attori, in solido tra loro, mentre quest'ultimi, sempre in via solidale, vanno condannati alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti Passerini e Cantarini, in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



DICHIARA

l'invalidità della delibera dell'Assemblea dei soci della società Idraqua s.r.l. del 26 febbraio 2019 nella parte in cui attribuisce ai componenti il C.d.A. della stessa i compensi meglio indicati in premessa.

DICHIARA

l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori nei confronti dei convenuti Iuri Cantarini e Massimo Passerini.

CONDANNA

la società Idraqua s.r.l. al rimborso, in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese di lite liquidate in € 1.036,00 per spese e € 7.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, nonché gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore dei convenuti Massimo Passerini e Iuri Cantarini delle spese processuali liquidate in € 5.150,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico della convenuta Idraqua s.r.l. le spese relative all'espletata c.t.u. come liquidate con decreto del 23 marzo 2022.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 7 novembre 2023.

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli

